

## STATUTO

### TITOLO I – Denominazione – sede – durata – finalità

#### art. 1

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "ABC – Amici dei Bimbi in Corsia".

L'Associazione si riconosce e si ispira ai principi della legge regionale del 7 giugno 1994 n.22, che richiama la legge e quadro sul volontariato dell'11 agosto 1991 n.266. Essa si ispira, altresì, al D.LgI del 4 dicembre 1997 n.460 sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

#### art. 2

L'associazione ha sede in Messina, Via Consolare Valeria – Gazzi, presso i locali del Padiglione NI – Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" e potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

#### art. 3

La durata dell'associazione è a tempo illimitato, salvo scioglimento deliberato nelle forme stabilite dal presente statuto o dalla legge.

#### art. 4

L'associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed ha esclusivamente finalità umanitarie e di solidarietà sociale.

Essa è, infatti, costituita da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

Nello svolgimento della sua attività l'associazione si avvale, pertanto, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

### TITOLO II – Oggetto – Scopo

#### art. 5

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore socio-sanitario ed in particolare lo studio, la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate all'accoglienza del bambino che necessita di ricovero ospedaliero e della sua famiglia. Gli interventi possono essere effettuati anche prima e dopo il ricovero.

A titolo puramente esplicativo e non tassativo, allo scopo di realizzare le finalità sociali, l'associazione può:

organizzare nei reparti di degenza, negli ambulatori, nei consultori, in tutte le strutture sanitarie dell'area pediatrica o ovunque se ne ravvisi l'utilità sociale, la presenza e l'opera dei soci;

assicurare i mezzi per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative in tali strutture;

sensibilizzare gli enti pubblici, le ASL, i mezzi di informazione e la società in genere ai problemi e alle necessità del bambino ospedalizzato;

favorire il rapporto fra ente ospedaliero e genitori del bambino ricoverato;

promuovere la collaborazione con la scuola dell'obbligo per preparare adeguatamente gli alunni ad un'eventuale ospedalizzazione, al fine di prevenire/ridurre il trauma del ricovero;

svolgere in genere, anche se sopra non specificato, tutte le attività direttamente connesse e/o accessorie per natura a quelle statutarie o quelle ritenute necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

#### **art.6**

Nell'esercizio delle sue attività l'Associazione deve garantire la massima serietà mediante il lavoro di gruppo in piena corresponsabilità. Per i soci volontari ed in relazione alle attività svolte, essa stipulerà una polizza di assicurazione e per la responsabilità civile, per gli infortuni e per le malattie.

### **TITOLO III – Soci**

#### **art. 7**

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche che si riconoscano nelle sue finalità, che versino la quota sociale annuale e che accettino il presente statuto ed i suoi regolamenti interni.

L'associazione è composta da:

-soci fondatori.

-soci ordinari.

-soci onorari

-soci sostenitori

I soci fondatori sono coloro che hanno dato vita all'associazione e sottoscritto l'atto costitutivo.

I soci ordinari possono essere, senza discriminazione alcuna, tutti coloro che, maggiorenni, presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo, siano dichiarati idonei a seguito di corso di Formazione che sarà disciplinato dal regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci e che condividano ed accettino le finalità e gli scopi dell'associazione ed i modi di attuazione degli stessi.

Possono essere, altresì, soci ordinari coloro che, previa idonea documentazione, provino di aver svolto attività di volontariato presso associazioni con formazione similare.

In ogni caso sull'idoneità decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo, che dovrà motivare comunque l'eventuale diniego.

I soci onorari sono coloro ai quali venga conferita tale qualifica dal Consiglio Direttivo per particolari benemeranze verso l'associazione.

Salve diverse indicazioni, i soci fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai soci ordinari.

I soci sostenitori sono coloro che, condividendo le finalità e gli scopi dell'Associazione, aiutano la medesima soltanto economicamente senza tuttavia esserne parte attiva e senza diritto di voto, e che versano, a titolo di contributo volontario, una quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

#### **art. 8**

Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'associazione, sono tenuti a contribuire e alla vita dell'Associazione con la quota di iscrizione ed i contributi associativi nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

I soci prestano la propria attività, all'interno dell'organizzazione associativa, in modo personale, volontario, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Ai soci possono essere rimborsate le spese vive sostenute, preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate. L'eventuale beneficiario della prestazione volontaria non deve retribuire l'attività che in tutti i casi è esclusivamente di natura solidaristica.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione di cui fa parte e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

#### **art. 9**

La qualità di socio può venir meno per recesso volontario, esclusione, decadenza, morte.

Il socio può recedere volontariamente mediante comunicazione scritta quando non intenda continuare a partecipare e all'attività dell'Associazione. Il recesso diventa operativo alla presentazione della comunicazione.

Il socio può essere escluso, con delibera del Consiglio Direttivo, quando compia atti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto, quando fomente dissidi o disordini tra soci; quando non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma dello statuto, quando non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione, qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo o ancora quando compia atti o adotti comportamenti, anche esterni, diretti o indiretti, in contrasto con i principi ispiratori dell'Associazione o lesivi della dignità morale della stessa o dei singoli soci. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia contestato per iscritto il fatto che giustifica l'esclusione, con assegnazione di un termine di giorni dieci per eventuali controdeduzioni.

Il socio è dichiarato decaduto di diritto quando non partecipa in alcun modo alle attività dell'Associazione o non è in regola con il pagamento delle quote da almeno sei mesi, restando impregiudicato il diritto dell'Associazione a riscuotere le quote maturate e scadute. La decadenza opera dal momento della comunicazione scritta da parte del Consiglio Direttivo.

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione o decadenza, non ha alcun diritto sul fondo comune e sul patrimonio dell'associazione stessa, non può riavere i contributi e le quote già versate, né può far uso del logo dell'Associazione o spendere in alcun modo il nome della stessa.

#### **TITOLO IV – Fondo comune – Patrimonio – Entrate**

##### **art. 10**

Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento l'associazione ha un fondo comune, che sarà alimentato da:

quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei soci;

contributi dello Stato, della Regione, di Comuni, di enti e istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;

erogazioni liberali di soci e non soci (società, banche, enti privati, ecc.);

entrate derivanti da manifestazioni ed iniziative di vario tipo organizzate dall'associazione stessa o da terzi a favore dell'associazione;

donazioni e lasciti testamentari;

rimborsi derivanti da convenzioni;

eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali nei limiti di cui all'art.5 della legge n.266/1991.

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettati dall'assemblea che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I proventi delle attività non potranno essere, in nessun caso, divisi tra di associati, neanche in forma indiretta.

E' vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art.10, comma 1 . lett.D) del D.L. n.460/97 e della legge n.266/91.

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo per il successivo esercizio; entrambi devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci dell'Associazione sono pubblici ed essi devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

## **TITOLO V – Organi dell'associazione**

### **art. 11**

Gli organi dell'associazione sono:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

## **CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **art. 12**

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea ordinaria:

esamina i problemi di ordine generale, fissa le direttive per l'attività dell'associazione nonché discute e delibera sulla relazione annuale dell'attività sociale predisposta dal Consiglio Direttivo;

approva il bilancio al 31 dicembre di ogni anno predisposto dal Consiglio Direttivo;

nomina i membri del Consiglio Direttivo;

ratifica l'entità delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;

approva il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

su quanto è ad essa demandato per legge e dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria:

delibera sulle modifiche dello Statuto sociale predisposte dal Consiglio Direttivo;

delibera sull'eventuale scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

#### **art. 13**

L'Assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

Inoltre, essa deve essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione o da un terzo o del Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci come previsto dall'art.20 del codice civile.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata mediante:

-lettera semplice spedita ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione,

oppure

- affissione dell'avviso di convocazione nella sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in giorno successivo a quello della prima convocazione.

#### **art. 14**

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, ordinaria e straordinaria, i soci aventi diritto di voto (fondatori, ordinari e onorari, esclusi quindi i soci sostenitori) che siano in regola col versamento della quota sociale e iscritti all'associazione da almeno un mese prima della data della riunione.

Essi possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

#### **art. 15**

Ogni socio fondatore, ordinario e onorario ha diritto a un voto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni vengono assunte sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dal Presidente.

Delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto su apposito libro, da tenersi presso la sede dell'Associazione o altro luogo, relativo processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art.16**

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei soci iscritti e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, secondo le disposizioni di cui all'art. 21, 2° comma del codice civile.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, secondo le disposizioni di cui all'art. 21, 3° comma del codice civile.

### **CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **art.17**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea che ne determina, in sede di nomina, il numero che, comunque, deve essere dispari.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere e di attuare tutte quelle iniziative necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre:

di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria;

di organizzare il funzionamento dell'associazione;

di predisporre il bilancio annuale, dal quale dovranno risultare tutte le entrate previste dallo statuto nonché il loro utilizzo, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea corredato da una relazione sull'attività dell'associazione ;

di stabilire l'ammontare delle quote annuali dovute dai soci, da sottoporre poi alla ratifica dell'Assemblea;

di assumere personale dipendente, esclusivamente nei limiti strettamente necessari al funzionamento dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi, delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi e rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

#### **art. 18**

Il Consiglio Direttivo deve predisporre un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regoli gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Il regolamento interno deve essere sottoposto all'approvazione dei soci, che delibereranno con le maggioranze dell'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni inerenti il loro ufficio.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione Assembleare seguirono gli eletti nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Le dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell'intero Consiglio.

#### **art. 19**

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattrore mediante fax o telegramma.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **art. 20**

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da un membro del Consiglio a ciò designato dagli altri membri presenti.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal Segretario del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



#### **art. 21**

La rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Inoltre cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell'associazione.

Il Presidente può essere revocato solo per giusta causa.

In caso di sua assenza o impedimento tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

### **TITOLO VI – Scioglimento**

#### **art. 22**

In caso di scioglimento dell'associazione, che deve essere deliberato con l'osservanza delle maggioranze di cui all'art. 21, 3° comma c.c., come indicato all'art.16 dello statuto, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere i beni che resteranno dopo l'esaurimento della liquidazione ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

### **TITOLO VII – Foro competente**

#### **art. 23**

Per ogni controversia inerente il presente Statuto, la sua interpretazione e applicazione è competente il Foro di Messina.

### **TITOLO VIII – Richiamo alle disposizioni di legge**

#### **art. 24**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla legge n.266/91 e D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni e alle leggi vigenti e disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.